



14013-20

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 476/2020

ROSA PEZZULLO

UP - 12/02/2020

ENRICO VITTORIO STANISLAO

- Relatore -

R.G.N. 31310/2019

SCARLINI

ALFREDO GUARDIANO

MATILDE BRANCACCIO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 05/03/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI

che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2018, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (omissis) per intervenuta remissione di querela, eliminando le statuizioni civili poste a suo carico, e, confermandone la penale responsabilità, rideterminava la pena inflitta all'odierno ricorrente (omissis) in euro 1.000 di multa.

(omissis) ed (omissis) erano stati accusati del delitto di diffamazione aggravata consumata a danno di (omissis) con la pubblicazione di due articoli, sul (omissis) del (omissis) (omissis), quale redattore del primo, (omissis), quale direttore responsabile del quotidiano, e, in relazione al secondo articolo, privo di sottoscrizione, quale corresponsabile del suo contenuto, contenenti frasi che ne offendevano la reputazione, affermando che questi, arrestato per estorsione, fosse, contrariamente al vero, il fratello di (omissis), defunto capo clan del (omissis), così suggerendo che appartenesse a clan camorristici.

1.1. La Corte di merito, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava che:

- l'articolista (omissis), dopo avere affermato che la fonte delle notizie pubblicate era stato il maresciallo (omissis), aveva aggiunto che il vincolo di parentela del (omissis) con il defunto capo clan poteva essergli stato da questi riferito per errore o poteva egli avere equivocato su quanto gli era stato comunicato;

- e comunque, anche se la fonte di tale notizia fosse stato realmente l'ufficiale di polizia giudiziaria, il cronista, considerando che la stessa gli era stata riferita al di fuori dei canali ufficiali, avrebbe dovuto sondarne la veridicità (Cass. n. 41135/2001) non essendo comunque sufficiente l'autorevolezza della fonte (Cass. nn. 51619/2017, 23695/2010, 27106/2010) ad evitare i doverosi accertamenti che non erano stati invece compiuti;

- tali considerazioni rendevano superflua l'escussione del maresciallo;

- la notizia pubblicata, suggerendo al pubblico l'esistenza di precisi e stretti legami dell'arrestato con i clan camorristici, non poteva certo dirsi irrilevante sulla complessiva reputazione della persona offesa, come illustrata negli incriminati articoli;

- la recidiva andava esclusa per la natura colposa del reato ma non potevano concedersi le circostanze attenuanti generiche per le ragioni illustrate dal primo giudice.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge per la mancata assunzione di una prova decisiva, in specie l'assunzione della deposizione del maresciallo dei carabinieri (omissis) che aveva proceduto all'arresto del (omissis) e che era stata la fonte dalla quale l'articolista (omissis) aveva tratto la notizia pubblicata.

Un'audizione la cui decisività era evidente. Pur se (omissis) stesso aveva ammesso di avere dedotto il vincolo di parentela dell'arrestato con l'indicato boss, forse fraintendendo quanto gli era stato confidato.

2.2. Con il secondo lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento alla disconosciuta esimente putativa del diritto di cronaca avendo comunque l'articolista ricevuto la notizia del legame di parentela da fonti di natura ufficiali, il citato maresciallo, pur se in forma privata.

2.3. Con il terzo motivo censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, apoditticamente negate, anche considerando che, quanto al rilievo delle precedenti condanne, era stata esclusa la pur contestata recidiva.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso promosso nell'interesse di (omissis) è inammissibile.

1. Si deve innanzitutto ricordare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, quando l'articolista (da cui promana la responsabilità del direttore del quotidiano per omesso controllo, responsabilità che diventa diretta nel caso di articolo, come il secondo citato in imputazione, redazionale, in quanto privo di sottoscrizione: Sez. 5, n. 52743 del 28/09/2017, Ambrosetti, Rv. 271782) riceve delle notizie in via confidenziale, dalle forze dell'ordine che hanno condotto un'operazione di polizia giudiziaria, oltre l'ufficialità della tenuta conferenza stampa, questa Corte ha avuto modo di precisare che:

- poiché non può ritenersi di per sè attendibile la confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria, il cronista, che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza (Sez. 5, n. 41135 del 15/10/2001, Ruvolo, Rv. 220258);

Regola che, nel particolare caso concreto, identico all'odierna fattispecie, costituisce l'applicazione dei più generali principi di diritto secondo i quali:

- la scriminante, anche solo putativa, dell'esercizio del diritto di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il



cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi, Rv. 271628);

- l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto elevato livello di attendibilità della fonte se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia (Sez. 5, n. 23695 del 05/03/2010, Brancato, Rv. 247524);

- l'esimente, anche solo putativa, del diritto di cronaca giudiziaria può essere invocata in caso di affidamento del giornalista su quanto riferito dalle sue fonti informative, non solo se abbia provveduto comunque a verificare i fatti narrati, ma abbia altresì offerto la prova della cura posta negli accertamenti svolti per stabilire la veridicità dei fatti (Sez. 5, n. 27106 del 09/04/2010, Ciolina, Rv. 248032).

1.1. Se ne deduce che, anche se fosse vero che il <sup>(omissis)</sup> fosse venuto a sapere del presunto vincolo parentale della persona offesa con il boss defunto dal maresciallo che aveva condotto le indagini, in via confidenziale - ed il <sup>(omissis)</sup> stesso ne ha dubitato - ciò non l'avrebbe esentato da controllare la veridicità della notizia, riscontro che, invece, non aveva affatto compiuto.

Così che del tutto superflua risulta l'escussione del maresciallo medesimo e, di conseguenza, manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.

Come manifestamente infondato risulta il secondo motivo speso, appunto, sul mancato riconoscimento dell'esimente putativa del diritto di cronaca, in assenza di qualsivoglia attività di controllo della confidenza ricevuta circa il legame parentale della persona offesa.

2. E' inammissibile anche il terzo motivo, speso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della persuasività della motivazione della Corte di merito che aveva ritenuto congruo, anche su tale punto, l'argomento utilizzato dal Tribunale che aveva distinto, a tal fine, le due posizioni, <sup>(omissis)</sup> e <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> era stato poi prosciolto per la rimessione della querela, espressamente avvenuta nei suoi soli confronti), incensurato il primo, gravato da precedenti condanne il secondo.

Né tale diniego risulta di per sé impedito, come si pretende nel ricorso, dal mancato riconoscimento della recidiva in relazione alle menzionate condanne (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, Rv. 273963).

Si deve poi ricordare che, quando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.



242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini



Il Presidente

Maria Vessichelli

